

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) Il presente ordine è definitivo e irrevocabile per il Committente a partire dall'accettazione da parte Publichieri, che gli dovrà essere comunicata per iscritto e con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo e non vincolante: raccomandata, fax, web, e-mail, ecc.). In ogni caso l'avvenuto inizio della pubblicazione pattuita si intende quale accettazione e definitiva conferma d'ordine.
- 2) Il presente ordine non è modificabile se non con patti e/o clausole concordati e formalizzati per iscritto dalle parti. In ogni caso ogni modificazione se non contestata per iscritto nelle 48 (quarantotto) ore successive alla pubblicazione si intenderà definitivamente accettata.
- 3) L'unica variazione che le parti riconoscono attuabile senza preventivo accordo scritto tra esse è il prezzo e/o la tariffa, in quanto condizionati dall'andamento e dalle oscillazioni dei prezzi di mercato e da quelli praticati a Publichieri dagli Editori. Resta comunque inteso che le variazioni non potranno avere frequenze inferiori a 6 (sei) mesi e dovranno essere comunicate al Committente con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Durante tale periodo di preavviso il committente avrà la facoltà, ove non accetti la revisione del prezzo - tariffa, di scegliere tra le seguenti due alternative:
 - a) diminuire gli spazi e/o la durata della pubblicità onde non aumentare il suo investimento finanziario (budget);
 - b) recedere dal presente contratto per la parte di pubblicità non ancora attuata e/o eseguita e/o pubblicata.Tale recesso tuttavia dovrà essere comunicato con raccomandata A.R. entro e non oltre la scadenza del termine di preavviso definito. In tale ipotesi si intendono ora per allora revocati tutti gli sconti eventualmente originariamente praticati da parte di Publichieri e il Committente si impegna a rimborsarne il valore a presentazione della relativa nota di addebito; ciò naturalmente in relazione a quanto già utilizzato e fatturato in dipendenza del presente contratto.
- 4) Publichieri si riserva il diritto di rifiutare e/o interrompere la pubblicazione di annunci pubblicitari ove ritenuti non conformi ai propri criteri di valutazione e ciò a proprio insindacabile giudizio. La presente clausola vale anche se per ipotesi annunci analoghi a quelli rifiutati siano già stati o siano tutt'ora pubblicati su altri mezzi di comunicazione la cui pubblicità sia gestita da Publichieri. In ogni caso gli annunci pubblicitari che fossero non conformi alla normativa in vigore e alle disposizioni dell'Autorità verranno regolarmente rifiutati, salvo accordi specifici da formulare per iscritto tra le parti anche relativamente all'accollo e/o addebito delle eventuali sanzioni economico-finanziarie. In ogni caso di dubbio sulla legalità o meno dell'annuncio pubblicitario la decisione ultima sulle modificazioni da attuare e/o sulla pubblicabilità o meno spettano in via esclusiva a Publichieri senza che il Committente possa reclamare alcunchè anche in caso di interruzione di pubblicità già in corso di edizione.
- 5) Publichieri è autorizzata fin d'ora a pubblicare tutti gli annunci che riterrà opportuno anche se in concorrenza e/o in contrasto con quelli pubblicati per conto del Committente senza che questi possa in alcun modo pretendere modificazioni e/o rettifiche di sorta nè reclamare danni o rimborsi di sorta.
- 6) Qualora lo spazio impegnato con il presente ordine venga utilizzato in tutto o in parte per servizi di pubbliredazionale o pubblinformazione resta convenuto:
 - a) che i testi e le illustrazioni di tali servizi saranno realizzati secondo criteri suggeriti dalla Committente e concordati con Publichieri da redattori e fotografi scelti dalla medesima o dalle Direzioni Editoriali. Le relative spese di redazione illustrazione e impaginazione saranno a carico della Committente e rimborsate dietro regolare addebito a Publichieri;
 - b) che a contrassegnare il carattere dei servizi, essi rechneranno stampata sopra il titolo la specificazione della loro natura (informazione pubblicitaria, annuncio pubblicitario) a cura di Publichieri;
 - c) che la committente si impegna a comunicare per iscritto a Publichieri il "visto per la stampa" oppure le eventuali richieste di correzione e modifiche entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi alle date di ricevimento del materiale stesso;
 - d) che in dipendenza del particolare carattere di tali servizi, la data di pubblicazione convenuta potrà essere spostata a insindacabile giudizio di Publichieri, mentre non è data facoltà alla Committente di richiedere lo spostamento del proprio annuncio.
- 7) Il Committente garantisce a Publichieri ed alle Direzioni Editoriali relativamente alla liceità di divulgazione dei grafici, disegni, riproduzioni, fotografie e ogni altro mezzo grafico, nonché dei testi da riprodurre negli annunci o inserzioni pubblicitarie e si obbliga a tenerla indenne e a manlevarla da ogni e qualsiasi richiesta e/o azione di terzi in proposito. La garanzia e manleva si estende e si intende riferita anche nei confronti della Autorità costituita. Per quanto attiene ad eventuali responsabilità di carattere penale il Committente si obbliga, comunque, a risarcire pecuniariamente tutte le spese, gli oneri e i danni eventualmente sopportati e subiti da Publichieri e dall'Editore conseguenti alle sanzioni eventualmente comminate loro dall'Autorità giudiziaria competente.
- 8) La Committente prende atto che l'osservanza del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per Publichieri e accetta a sua volta tale Codice in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina e a dar loro esecuzione. La Committente prende atto che Publichieri può rifiutare messaggi in contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina e sospendere, con effetto immediato, la pubblicazione di tali messaggi, senza alcun obbligo di indennizzo. In tale eventualità, la Committente avrà l'obbligo di utilizzare lo spazio impegnato con annunci conformi alla normativa in questione. Tale obbligo farà carico alla Committente anche nel caso di mancata pubblicazione per le cause di cui al precedente art. 4.
- 9) Le inserzioni di ricerca del personale o le offerte di lavoro comunque formulate, devono intendersi destinate ai sensi art.1 L. 903/1977 e L. 125/1991 senza alcuna discriminazione di sesso, razza, provenienza, regione e in genere di nessun tipo.
- 10) Il presente contratto non è trasferibile a terzi da parte del Committente. Eventuali deroghe di questa clausola devono essere preconcordate tra le parti e formulate per iscritto. In ogni caso, ove deroghe venissero concretizzate come sopra, il Committente resta solidalmente obbligato con l'eventuale altro Committente subentrante, ai fini del soddisfacimento di tutti i crediti nascenti a favore di Publichieri dal contratto ceduto.
- 11) Nessun diritto di esclusiva è ipotizzabile a favore del Committente. Publichieri è libera di accettare e pubblicare annunci in totale concorrenza con quelli pubblicati o pubblicandi su ordine del Committente. Eventuali deroghe a questa clausola devono risultare per iscritto unitamente alle clausole che caratterizzano l'eventuale esclusiva concordata.
- 12) In caso di cessazione della concessione da parte dell'Editore a favore di Publichieri, per qualunque motivo o causa, o in caso di cessazione della pubblicazione delle testate con Publichieri convenzionate, in nulla quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere e il Committente resterà vincolato solo al pagamento di tutta la pubblicità già eseguita in conformità del presente ordine secondo le scadenze da esso risultanti.
- 13) Non sono ammesse riduzioni e/o sospensioni e/o interruzioni dell'acquisto definito. Eventuali deroghe a questa clausola devono essere preventivamente concordate e risultare da atto scritto. Il Committente pertanto è tenuto, in linea generale e salvo quelle eventuali deroghe, a pagare il prezzo complessivo pattuito, indipendentemente dal fatto che utilizzi o meno tutti gli spazi e i numeri nel medesimo previsti.
- 14) Non sono di regola ammesse modificazioni delle tipologie e dei criteri di configurazione degli annunci pubblicitari pattuiti. Eventuali deroghe a

questa clausola devono essere preventivamente concordate e risultare da atto scritto.

15) Salvo diversamente pattuito, nessun vincolo incombe su Pubblichieri relativamente al posizionamento degli annunci pubblicitari del Committente nelle pagine del giornale e/o mezzo informativo incaricato della pubblicazione.

16) In ogni caso, ove a Pubblichieri non pervengano reclami e/o contestazioni da parte del Committente, in forma scritta, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'effettuata pubblicazione, questa si intende accettata in toto dal Committente, anche se eventuali errori fossero evidenti. In tal caso sarà facoltà di Pubblichieri, ove lo ritenga opportuno, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, procedere ad eventuali ripetizioni degli annunci errati e/o ad eventuali pubblicazioni di "errata corrige".

17) Ove il reclamo viceversa sia fondato e tempestivamente comunicato, al Committente competerà soltanto la ripetizione gratuita dell'annuncio sul numero del periodico e/o mezzo di informazione successivo alla comunicazione del reclamo, senza possibilità di alcun risarcimento danni nè da parte Pubblichieri nè dalle Direzioni Editoriali interessate.

18) Il calendario di utilizzazione degli spazi pubblicitari pattuito non potrà essere variato se non in modo preventivamente concordato e per iscritto. Il Committente tuttavia riconosce a Pubblichieri il diritto di modificarlo in relazione a giustificate esigenze, sia di ordine tecnico che non delle Direzioni Editoriali interessate, anche senza preavviso.

19) Il Committente si obbliga a far pervenire a Pubblichieri il materiale da riprodurre nei suoi annunci pubblicitari nei tempi pattuiti. Eventuali ritardi nella consegna del materiale medesimo esonerano Pubblichieri e le Direzioni Editoriali da ogni responsabilità in caso di mancata pubblicazione e/o di ritardo nella medesima.

20) Il Committente dichiara di conoscere e accettare integralmente il listino prezzi di Pubblichieri e di accettare le eventuali variazioni così come stabilite alla clausola 3.

21) Il materiale consegnato dal Committente a Pubblichieri per la pubblicazione resta di proprietà del Committente salvo accordi contrari risultanti dal presente ordine o da separato atto scritto. In ogni caso, decorsi 3 (tre) mesi dalla pubblicazione ove il Committente non ne richieda per raccomandata A.R. la restituzione, Pubblichieri è esonerata da ogni onere e responsabilità di custodia e potrà disfarsene e/o disporre a suo insindacabile giudizio.

22) L'integrale pagamento delle fatture emesse a fronte dell'acquisto da parte del Committente deve essere effettuato inderogabilmente entro i termini pattuiti. Il mancato rispetto da parte del Committente anche solo di una scadenza costituirà, a insindacabile giudizio di Pubblichieri, causa di risoluzione di tutto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c. anche senza alcuna comunicazione in deroga all'art. 1456 c.c. In tal caso Pubblichieri avrà comunque il diritto al risarcimento di ogni danno (danno emergente e lucro cessante) ed all'applicazione degli interessi legali, entrambi conseguenti alla risoluzione medesima.

23) In caso il Committente venisse assoggettato a procedura concorsuale, Pubblichieri avrà facoltà di ritenere il presente ordine risolto di diritto e di sospendere immediatamente l'esecuzione della pubblicazione ancora da eseguire e anche se in corso, fermo restando il proprio credito per quella eseguita.

24) I crediti di Pubblichieri nascenti dal presente contratto sono cedibili a terzi anche senza la minima comunicazione al riguardo al Committente che si dichiara ora per allora in toto concorde con la cessione.

25) Nessun compenso, nessuna mediazione, nessuna provvigione sono dovute da Pubblichieri a terzi (agenzie, intermediari, commissionari, mandatari, ecc.) in relazione al presente ordine. La deroga alla presente clausola deve risultare da atto scritto.

26) Ove il Committente per la stipula del presente atto volesse avvalersi di un proprio agente di pubblicità o mandatario, ciò dovrà risultare da apposito mandato scritto da Committente medesimo.

27) Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Torino.